



COMUNE DI GENOVA

118 0 0 - DIREZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA
Proposta di Deliberazione N. 2021-DL-209 del 12/05/2021

ADOZIONE DI AGGIORNAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 43 COMMA 3 LETTERA A DELLA L.R. 36/1997 E S.M.I., PER LA RIMODULAZIONE DELL'AMBITO CON DISCIPLINA URBANISTICA SPECIALE N. 31 "ROTONDA DI CARIGNANO" DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE.

Il Presidente pone in discussione la proposta della Giunta n. 40 in data 20 maggio 2021;

Su proposta dell'Assessore all'Urbanistica Simonetta Cenci, di concerto con l'Assessore allo Sviluppo Economico e Patrimonio Stefano Garassino;

Premesso:

- che con Determinazione Dirigenziale n. 2015-118.0.0.-18 della Direzione Urbanistica, SUE e Grandi Progetti è stata formalizzata la determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi decisoria sul PUC di Genova e, a seguito di pubblicazione ai sensi dell'art. 79, comma 3, lettera b, punto 3), della L.R. n. 11/2015, il PUC è entrato in vigore il 3 dicembre 2015;
- che la legge urbanistica regionale 4 settembre 1997 n. 36 e successive modificazioni ed integrazioni, disciplina il sistema della pianificazione territoriale nelle sue articolazioni di livello regionale metropolitano, provinciale e comunale e nei reciproci rapporti;
- che secondo i principi informatori della legislazione regionale, la pianificazione territoriale persegue finalità di qualificazione ambientale, di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, culturale e paesaggistico, di contrasto all'abbandono del territorio agrario, di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e di rinnovo urbano, di miglioramento dell'efficienza energetica, funzionale e strutturale degli edifici, di innovazione del sistema produttivo e delle infrastrutture;
- che la pianificazione territoriale di livello comunale ha ad oggetto la disciplina del soprassuolo e del sottosuolo ed è volta: a tutelare l'integrità fisica e l'identità culturale del territorio, a valorizzare le risorse ambientali e le economie locali, a favorire il governo del territorio nelle sue diverse componenti, disciplinando prioritariamente gli interventi di recupero, di riqualificazione e di rigenerazione urbana e di prevenzione del dissesto, di mantenimento e di riqualificazione del patrimonio agricolo-rurale compatibili con i valori storico-culturali, paesaggistici ed ambientali e prevedendo le

trasformazioni territoriali ammissibili sulla base degli atti di pianificazione territoriale di livello sovracomunale;

- che la citata legge urbanistica regionale all'art. 43 definisce i margini di flessibilità e le procedure di aggiornamento del PUC;

- che, nello specifico detti aggiornamenti non devono incidere sulla descrizione fondativa e sugli obiettivi del PUC e devono essere conformi ai piani territoriali e di settore di livello sovraordinato, nel rispetto delle disposizioni in materia di VAS di cui alla L.R. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni e delle relative indicazioni applicative;

- che il vigente PUC è stato sottoposto a procedimento di VAS, nell'ambito del quale sono stati acquisiti il parere della Regione Liguria, reso con DGR n. 1280/2012, nonché la verifica di ottemperanza al parere motivato di VAS, di cui alla DGR n. 1201/2015 e al Voto del Comitato Tecnico Regionale per il territorio n. 150 del 30 settembre 2015 e del 14 ottobre 2015;

Premesso inoltre:

- che con Determinazione Dirigenziale, della Direzione Valorizzazione Patrimonio e Demanio Marittimo, N. 2020-187.0.0.-62 del 27 aprile 2020 ad oggetto "Presenza d'atto del venire meno delle finalità e destinazioni prevista dalla concessione a ENI dell'area in corso Aurelio Saffi di cui alla convenzione 16/09/2008, rep. n. 66406.", si è dato atto che, a seguito dell'avvenuta risoluzione consensuale dell'atto di concessione rep. n. 66406 del 16 settembre 2008, e quindi della rinuncia da parte di ENI alla realizzazione sull'area di Corso A. Saffi dell'impianto di distribuzione carburanti, il compendio è rientrato nella disponibilità del Comune;

- che, inoltre, con il medesimo provvedimento, si è dato atto che gli obiettivi e i progetti di riqualificazione dell'area in Corso A. Saffi, già oggetto di concessione a ENI, non saranno vincolati all'insediamento di un impianto di distribuzione carburanti, con il conseguente sgravio delle problematiche connesse alla relativa sua compatibilità dal punto di vista ambientale;

- che, pertanto, con la rinuncia da parte di ENI alla realizzazione sull'area di Corso A. Saffi dell'impianto di distribuzione carburanti e la riconsegna del compendio al Comune, salvi gli obiettivi di riqualificazione previsti dal PUC, è venuto meno l'interesse della Civica Amministrazione, prevista in allora dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 209/1992, alla destinazione dell'area a funzioni che consentano la distribuzione di carburanti ed attività connesse o complementari;

Considerato:

- che attualmente l'area della "Rotonda di Carignano" è classificata dalle Norme Generali del PUC vigente, Art. 25) – Ambiti con disciplina urbanistica speciale – norma speciale N. 31 - Rotonda di Carignano, che recita:

"Il Piano conferma l'obiettivo già indicato nel PUC 2000 della riqualificazione delle aree, in larga parte di proprietà comunale, poste tra C.so A. Saffi, via Fiodor e via Gavotti ove è collocata la "rotonda di Carignano" (Piazza S. Francesco d'Assisi) per realizzare spazi pubblici pedonali attrezzati e sistemati prevalentemente a verde e direttamente collegati con lo spazio centrale della "roton-

da”, da articolarsi in due settori: - uno a levante della stessa “rotonda” con prevalente sistemazione a verde pubblico della superficie e nel quale, alla quota di C.so A. Saffi, possa essere inserito un distributore di carburanti con relative funzioni accessorie, coperto in modo da non costituire elemento di discontinuità nella percezione paesaggistica dell’area, con sottostante parcheggio esclusivamente pertinenziale interrato; - l’altro a ponente della stessa “rotonda”, corrispondente alle aree di proprietà comunale, con sistemazione a verde pubblico e spazi pedonali attrezzati, con sottostante parcheggio pertinenziale interrato, presenza di esercizi di vicinato e pubblici esercizi.

L’attuazione degli interventi è subordinata alla preventiva approvazione di uno Schema di Organizzazione Urbanistica*, riscontrandosi le condizioni di cui all’art. 29, comma 5, lett. b), della L.R. 36/1997 in ragione della prevalente natura pubblica delle opere da realizzare, esteso a tutto l’Ambito, da attuarsi per singoli settori con permesso di costruire convenzionato o strumenti equipollenti per i progetti di iniziativa pubblica.

A interventi ultimati l’area è inserita nel Sistema dei Servizi Pubblici (SIS-S), ferme restando le destinazioni d’uso, e le relative percentuali, previste dai progetti edilizi approvati per l’attuazione.”

- che è comunque confermato l’interesse del Comune, come peraltro già delineato dal PUC vigente con riguardo all’Ambito Speciale “Rotonda di Carignano” e, in coerenza con le attività svolte, di realizzare il disegno di insieme del Waterfront di Levante, con le sue indicazioni di tipo paesaggistico, infrastrutturale ed urbanistico, al fine di confermare l’obiettivo della riqualificazione dell’area posta tra C.so A. Saffi e Via Fiodor;

- che per perseguire tale obiettivo - conseguita la piena disponibilità dell’area - l’Amministrazione ha attivato una procedura pubblica per la Valorizzazione attraverso la concessione in diritto di superficie per anni 90 del compendio immobiliare denominato “Rotonda di Carignano”, conclusasi con Determinazione Dirigenziale n. 2021-187.0.0.-37 del 25 febbraio 2021 con la quale è stato individuato un aggiudicatario;

- che la suddetta procedura, riguardante altresì l’area a verde pubblico denominata Poggio della Giovine Italia, posta nelle immediate vicinanze a levante del compendio in oggetto, persegue le finalità di accessibilità pubblica e di riqualificazione, prevedendo l’insediamento sul medesimo sedime di funzioni private compatibili con quelle predominanti nel retrostante quartiere di Carignano, nonché con la vocazione pubblica dell’area;

- che l’obiettivo di riqualificazione può essere conseguito rimodulando la specifica Norma Speciale n. 31 del PUC che attualmente prevede di inserire in tale area “un distributore di carburanti con relative funzioni accessorie”, confermando la destinazione a Servizi Pubblici;

Considerato inoltre:

- che le aree in argomento, individuate nel Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico Regionale, approvato con D.C.R. n. 6 del 26 febbraio 1990 e successive varianti - Assetto Insediativo, nell’Ambito 53E – Genova "Centro Urbano", sono inserite in Aree Urbane: Struttura Urbana Qualificata (SU), disciplinate dall’art. 35 delle relative norme, che individua parti del territorio assoggettate al regime normativo di Mantenimento in quanto trattasi di ambiti urbani di ampie dimensioni che si distinguono dal contesto per caratteri di particolare pregio paesistico-ambientale, tali da identificarli come componenti significative della morfologia urbana;

- che secondo il Piano di Bacino Ambito 14, approvato con DCP n. 66 del 12 dicembre 2002 e aggiornato con DDG n. 5356 del 16 settembre 2019 entrata in vigore il 2 ottobre 2019, le aree in argomento non sono interessate da fasce di inondabilità né dal rischio idraulico;

- che le aree non sono sottoposte a vincolo idrogeologico, non sono interessate dal Sistema del Verde del Piano Territoriale di Coordinamento provinciale, approvato con D.C.P. n. 1 del 22 gennaio 2002, così come aggiornato con D.C.P. n. 29 del 1° giugno 2011, mentre risultano interessate da vincolo di tutela paesaggistica ai sensi del D.Lgs. 42/2004 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”, il tutto come meglio descritto nell’allegata Relazione Urbanistica;

- che la riqualificazione delle aree ricomprese attorno la Rotonda di Carignano è un obiettivo che questa Amministrazione intende perseguire rimodulando la Norma Speciale n. 31, con l’esclusione di funzioni incongrue, e demandando ad un successivo progetto unitario la puntuale definizione delle funzioni secondarie che risultino coerenti e si armonizzino con quella principale a Servizi pubblici;

- che la modifica al PUC, come prospettato nella citata Relazione Urbanistica, allegata quale parte integrante del presente provvedimento, elimina nella Norma Speciale n. 31 la possibilità di insediare “distributori di carburante”, il tutto come meglio rappresentato negli elaborati descrittivi e normativi allegati quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- che quanto delineato, come rappresentato nella citata Relazione Urbanistica, è riconducibile a quanto disciplinato dall’art. 43 (Flessibilità e procedure di aggiornamento del PUC e del PUC semplificato), comma 3, lettera a della L.R. 36/1997 e s.m.i. in quanto non incidente sulla descrizione fondativa e sugli obiettivi del PUC nonché conforme ai piani territoriali e di settore di livello sovraordinato e alle disposizioni in materia di VAS di cui alla L.R. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni e delle relative indicazioni applicative;

- che la Relazione Urbanistica di cui sopra, è corredata di Rapporto Preliminare per la Verifica di assoggettabilità alla VAS, di cui all’art. 13, comma 2, della L.R. n. 32/2012 e s.m.i., contenente, fra l’altro, i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull’ambiente eventualmente correlati alla presente modifica al PUC;

Ritenuto opportuno altresì, in coerenza agli indirizzi dell’Amministrazione in materia commerciale, prevedere esplicitamente che l’eventuale insediamento di esercizi commerciali costituenti Media Struttura di Vendita relativi alla categoria merceologica “alimentare” possa essere consentito solo con trasferimento di autorizzazione commerciale esistente e in numero non superiore ad una struttura;

Considerato infine:

- che l’urbanistica va intesa non soltanto come disciplina delle trasformazioni fisiche del territorio ma anche come «disciplina globale dell’uso del territorio, comprensiva quindi di tutti gli aspetti connessi a tale uso e di tutti gli interventi che comunque sono destinati ad incidere su di esso» (Corte Costituzionale 382/1999; Consiglio di Stato 415/1998);

- che la riforma costituzionale del titolo V ha inciso, tra l'altro, sull'articolo 117 della Costituzione, sostituendo, la parola "urbanistica" con l'espressione "governo del territorio" che si presenta come nozione più ampia e non perfettamente coincidente rispetto ai concetti di urbanistica ed edilizia;

Ritenuto quindi, sulla base delle considerazioni sopra illustrate, di individuare ed apportare le puntuali modifiche alla Norma Speciale n. 31 delle Norme Generali del PUC, come di seguito rappresentato:

N. 31 - Rotonda di Carignano

"Il Piano conferma l'obiettivo della riqualificazione delle aree, di proprietà comunale, poste tra C.so A. Saffi, via Fiodor e via Gavotti, ove è collocata la "rotonda di Carignano" (Piazza S. Francesco d'Assisi), per realizzare spazi pubblici pedonali attrezzati e sistemati prevalentemente a verde e direttamente collegati con lo spazio centrale della "rotonda", da articolarsi anche in più settori, a condizione di una prevalente sistemazione a verde pubblico della superficie di copertura, in modo da non costituire elemento di discontinuità nella percezione paesaggistica. Alla quota di C.so A. Saffi, possono essere inserite altre funzioni ai fini del raggiungimento del complessivo equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa o della valorizzazione del bene in termini sociali, occupazionali ed economici, in modo da ottenere una completa riqualificazione dell'area, purché ambientalmente compatibili con le funzioni residenziali poste al contorno e con la sola esclusione di locali da gioco, sale da gioco polivalenti, sale scommesse, bingo e simili. Con riguardo ai generi alimentari è possibile l'insediamento di una sola Media Struttura di Vendita esclusivamente mediante trasferimento di autorizzazione commerciale.

L'attuazione degli interventi è subordinata alla preventiva approvazione di un Progetto Unitario in ragione della prevalente natura pubblica delle opere da realizzare, esteso a tutto l'Ambito, da attuarsi anche per singoli settori con permesso di costruire convenzionato o strumenti/procedure equipollenti per i progetti di iniziativa pubblica. Con il Progetto Unitario è definito il dimensionamento delle funzioni complementari, per quantità anche eccedenti i limiti massimi fissati dall'art. 12) punto 11, delle Norme generali, purché non in contrasto con la natura del servizio.

A interventi ultimati l'area è inserita nel Sistema dei Servizi Pubblici (SIS-S), ferme restando le destinazioni d'uso, e le relative percentuali, previste dai progetti edilizi approvati per l'attuazione."

Considerato infine:

- che le modifiche sopra descritte sono dettagliatamente illustrate nella Relazione Urbanistica, allegata quale parte integrante al presente provvedimento, di cui si condividono i contenuti;

- che, come esplicitato nella Relazione Urbanistica, la modifica al PUC non altera gli obiettivi posti alla base della pianificazione, non incide sulla descrizione fondativa e sugli obiettivi del PUC, ed è conforme con le indicazioni e prescrizioni dei piani territoriali e di settore di livello sovraordinato, nel rispetto delle disposizioni in materia di VAS di cui alla L.R. n. 32/2012, come anche in merito specificamente valutato nell'ambito del documento;

- che la Relazione Urbanistica di cui sopra, è corredata di Rapporto preliminare per la Verifica di assoggettabilità alla VAS, di cui all'art. 13, comma 2, della L.R. n. 32/2012 e s.m.i., contenente, fra l'altro, i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente eventualmente correlati alla presente modifica al PUC;

Ritenuto, conseguentemente, di adottare l'aggiornamento al PUC, ai sensi dell'art. 43 comma 3 lett. a) della Legge Regione Liguria n. 36/1997 e s.m.i., come in particolare rappresentato nell'allegato elaborato:

- Aggiornamento ai sensi dell'art. 43 della LR 36/1997 e s.m.i. delle Norme Generali del PUC - Modifica dell'art. 25 Norma Speciale n. 31- (Confronto con indicazioni delle modifiche);

Visti:

- la L.R. 36/1997 e s.m.i.;
- la L.R. 32/2012 e s.m.i.;
- il PUC in vigore dal 3 dicembre 2015;

Preso atto che la presente deliberazione non comporta alcuna assunzione di spesa o introito a carico del bilancio comunale, né alcun riscontro contabile, onde non viene richiesto parere di regolarità contabile ai sensi dell'articolo 49, I comma, D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., né attestazione di copertura finanziaria, ex articolo 153, V comma, D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Visto l'allegato parere in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio competente;

Acquisito il visto di conformità del Segretario Generale ai sensi dell'art 97, comma 2 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

La Giunta
PROPONE
al Consiglio Comunale

- 1) di adottare, per le motivazioni esplicitate nelle premesse e nella Relazione Urbanistica, allegata quale parte integrante e sostanziale al presente atto, l'aggiornamento al PUC, ai sensi dell'art. 43 comma 3 lett. a) della Legge Regione Liguria n. 36/1997 e s.m.i., inerente la modifica delle Norme Generali del PUC vigente di cui all'art. 25) – Ambiti con disciplina urbanistica speciale – norma speciale N. 31 - Rotonda di Carignano;
- 2) di dare atto che la modifica al PUC, di cui al precedente punto 1), è rappresentata negli elaborati normativi, allegati quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e come riportato nella citata Relazione Urbanistica;
- 3) di dare atto altresì che la citata Relazione Urbanistica risulta corredata del Rapporto Preliminare per la Verifica di Assoggettabilità a VAS, al fine dell'attivazione del relativo procedimento;
- 4) di dare mandato alla Direzione Urbanistica per gli adempimenti conseguenti al presente provvedimento, nonché, ad avvenuta conclusione del procedimento di approvazione, per i necessari e definitivi adeguamenti della documentazione del PUC;
- 5) di dare mandato alla competente Direzione Ambiente per l'attivazione del procedimento di Verifica di Assoggettabilità alla VAS, ai sensi dell'art. 13 della L.R. 32/2012 e s.m.i.;

- 6) di dare atto che, in conseguenza dell'approvazione del presente provvedimento, trovano applicazione le misure di salvaguardia, ai sensi dell'art 42 della L.R. 36/1997 e s.m.i.;
- 7) di attestare l'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della L. 241/90 e s.m.i.;
- 8) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali;
- 9) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. N. 267/2000 e s.m.i..



COMUNE DI GENOVA

CODICE UFFICIO: 118 0 0

Proposta di Deliberazione N. 2021-DL-209 DEL 12/05/2021

OGGETTO: ADOZIONE DI AGGIORNAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 43 COMMA 3 LETTERA A DELLA L.R. 36/1997 E S.M.I., PER LA RIMODULAZIONE DELL'AMBITO CON DISCIPLINA URBANISTICA SPECIALE N. 31 "ROTONDA DI CARIGNANO" DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE

ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE:


- 1) Relazione Urbanistica in data 10 maggio 2021 comprensiva degli allegati;
- 2) Verifica di necessità di espletamento di procedura di verifica di assoggettabilità a VAS in data 5 maggio 2021.

Il Dirigente
Dr. Paolo Berio



COMUNE DI GENOVA

Aggiornamento, ai sensi dell'art. 43 comma 3 lettera a della l.r. 36/1997 e s.m.i., per la rimodulazione dell'ambito con disciplina urbanistica speciale n. 31 "Rotonda di Carignano" del Piano Urbanistico Comunale.



Relazione Urbanistica

Con Determinazione Dirigenziale, della Direzione Valorizzazione Patrimonio e Demanio Marittimo, N. 2020-187.0.0.-62 del 27 aprile 2020 ad oggetto "Preso d'atto del venire meno delle finalità e destinazioni prevista dalla concessione a ENI dell'area in corso Aurelio Saffi di cui alla convenzione 16/09/2008, rep. n. 66406.", si è dato atto che, a seguito dell'avvenuta risoluzione consensuale dell'atto di concessione rep. n. 66406 del 16 settembre 2008, e quindi della rinuncia da parte di ENI alla realizzazione sull'area di Corso Saffi dell'impianto di distribuzione carburanti e della riconsegna del compendio nella disponibilità del Comune, si è dato atto del venir meno dell'interesse, da parte della Civica Amministrazione, di destinare l'area all'installazione o al mantenimento di impianti per l'immagazzinamento e la distribuzione di carburanti ed attività connesse o complementari.

Pertanto, con la medesima determinazione, si è dato atto che gli obiettivi e i progetti di riqualificazione dell'area in Corso A. Saffi, già oggetto di concessione ad ENI, non saranno vincolati all'insediamento di un impianto di distribuzione carburanti, con il conseguente sgravio delle problematiche connesse alla relativa sua compatibilità dal punto di vista ambientale.

Conseguentemente, con la rinuncia da parte di ENI alla realizzazione sull'area di Corso Saffi dell'impianto di distribuzione carburanti e la riconsegna del compendio nella disponibilità del Comune, **salvi gli obiettivi di**



COMUNE DI GENOVA

riqualificazione previsti dal PUC, è venuto meno l'interesse della Civica Amministrazione, previsto in allora dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 209/1992, alla destinazione dell'area per l'installazione o mantenimento di impianti per l'immagazzinamento e la distribuzione di carburanti ed attività connesse o complementari.

Viene comunque confermato l'interesse del Comune, come peraltro già delineato dal PUC vigente con riguardo all'Ambito Speciale "Rotonda di Carignano" e in coerenza con le attività svolte, di realizzare il disegno di insieme del Waterfront di Levante, con le sue indicazioni di tipo paesaggistico, infrastrutturale ed urbanistico, comprendendo altresì la riqualificazione dell'area posta tra C.so A. Saffi e Via Fiodor.

Per perseguire tale obiettivo, conseguita la piena disponibilità dell'area da parte del Comune, l'Amministrazione ha attivato una procedura pubblica per la *Valorizzazione attraverso la concessione in diritto di superficie per anni 90 del compendio immobiliare denominato "Rotonda di Carignano"*, conclusasi con Determinazione Dirigenziale n. 2021-187.0.0.-37 del 25 febbraio 2021 con la quale è stato individuato un aggiudicatario.

La suddetta procedura ha riguardato altresì l'area a verde pubblico denominata Poggio della Giovine Italia, posta nelle immediate vicinanze a levante del compendio in oggetto, accessibile da via Fiodor oltre che da via T. Galimberti.

Lo schema proposto, consistente in una ipotesi progettuale suscettibile di variazioni sia in termini di *mixité* funzionale, sia a livello di configurazione fisica, persegue le finalità di accessibilità pubblica delle aree oggetto di riqualificazione, insediando sul medesimo sedime funzioni private compatibili con quelle predominanti nel retrostante quartiere di Carignano nonché con la vocazione pubblica dell'area.

Descrizione dell'ambito di intervento

Le aree sono localizzate all'estremità sud di via Corsica e sono delimitate a nord e ad est da via A. Gavotti e da via Fiodor, ad ovest da via Rivoli, a sud da corso A. Saffi.

L'elemento che caratterizza paesaggisticamente il comparto e ne costituisce il "Landmark" è la cosiddetta Rotonda di Carignano, ovvero piazzale S. Francesco d'Assisi. Essa costituisce l'elemento terminale del viale urbano e consiste in una terrazza panoramica che si protende verso corso A. Saffi, offrendo la visuale sul fronte mare sottostante.

La struttura in muratura della terrazza collega la quota di via Corsica a quella dell'antica "Cava", ancora parzialmente leggibile nelle aree limitrofe che si trovano a quota inferiore rispetto alla rotonda, evidenziando una discontinuità nel tessuto urbano. Troviamo qui una serie di elementi piuttosto eterogenei e privi di un disegno unitario: partendo da ovest, possiamo osservare il terrapieno della Batteria della Cava, occupato da attività di servizio alla viabilità e da attività commerciali, quindi il muro di contenimento della Rotonda, il muro di recinzione ed il prospetto di un edificio già adibito a carrozzeria. Gli accessi carrabili e pedonali, il cui posizionamento risulta condizionato dai salti di quota e dalla presenza di elementi di cesura al confine, sono identificabili con difficoltà. In ragione del relativo isolamento le aree a lato della Rotonda hanno assunto nel tempo carattere di spazi residuali, utilizzati per attività scarsamente relazionate con il tessuto circostante¹.

Analisi urbanistica

Le aree oggetto della presente analisi sono individuate al Nuovo Catasto Terreni di Genova, Sezione A, Foglio 83 alle seguenti particelle:

¹ Tratto da "Studio urbanistico delle aree costituite dagli ambiti destinati a servizio in c.so Aurelio Saffi e via Rivoli, dal piazzale S. Francesco d'Assisi (Rotonda di Carignano) e dal "poggio della Giovine Italia" Ottobre 2019 redatto dalla Direzione Urban Lab (Arch. Anna Iole Corsi, Arch. Sonia Zarino, Arch. Davide Montarsolo).




COMUNE DI GENOVA

- area a ponente della ‘rotonda’: n. 390, 391, 392, 393, 394, 423, 425, 426, 429 e 508;
- area a levante della ‘rotonda’: n. 456, 457, 458, 459, 460, 568, 569 e 570;

La Pianificazione comunale

Assetto Urbanistico



Le aree a levante e ponente della “Rotonda Carignano”, compresa quest’ultima, sono individuate nelle tavole 38 e 43 e regolate dall’Ambito con Disciplina Urbanistica Speciale n. 31 – Rotonda di Carignano, che recita:

“Il Piano conferma l’obiettivo già indicato nel PUC2000 della riqualificazione delle aree, in larga parte di proprietà comunale, poste tra C.so A. Saffi, via Fiodor e via Gavotti ove è collocata la “rotonda di Carignano” (Piazza S. Francesco d’Assisi) per realizzare spazi pubblici pedonali attrezzati e sistemati prevalentemente a verde e direttamente collegati con lo spazio centrale della “rotonda”, da articolarsi in due settori: - uno a levante della

stessa “rotonda” con prevalente sistemazione a verde pubblico della superficie e nel quale, alla quota di C.so A. Saffi, possa essere inserito un distributore di carburanti con relative funzioni accessorie, coperto in modo da non costituire elemento di discontinuità nella percezione paesaggistica dell’area, con sottostante parcheggio esclusivamente pertinenziale interrato; - l’altro a ponente della stessa “rotonda”, corrispondente alle aree di proprietà comunale, con sistemazione a verde pubblico e spazi pedonali attrezzati, con sottostante parcheggio pertinenziale interrato, presenza di esercizi di vicinato e pubblici esercizi.

L’attuazione degli interventi è subordinata alla preventiva approvazione di uno Schema di Organizzazione Urbanistica, riscontrandosi le condizioni di cui all’art. 29, comma 5, lett.b), della L.R. 36/1997 in ragione della prevalente natura pubblica delle opere da realizzare, esteso a tutto l’Ambito, da attuarsi per singoli settori con permesso di costruire convenzionato o strumenti equipollenti per i progetti di iniziativa pubblica.


A interventi ultimati l’area è inserita nel Sistema dei Servizi Pubblici (SIS-S), ferme restando le destinazioni d’uso, e le relative percentuali, previste dai progetti edilizi approvati per l’attuazione.”

Il richiamo allo Schema di Organizzazione Urbanistica, nonché il riferimento all’art. 29, comma 5, lett. b), della L.R. 36/1997 risultano oggi superati a seguito dell’abrogazione disposta dall’art. 33, comma 8, della L.R. 11/2015, nondimeno, in considerazione di quanto affermato in norma speciale ed in considerazione della delicatezza dell’area, dell’articolazione della stessa e dei possibili interventi da eseguire, si ritiene utile prevedere la predisposizione di un Progetto Unitario che delinei la configurazione di massima delle trasformazioni previste in termini di funzioni ammesse, di dotazione infrastrutturale e di servizi, ed eventualmente di prestazioni ambientali.



COMUNE DI GENOVA

Sistema dei Servizi



Le aree sono così individuate:

- area a ponente e levante della rotonda: *Servizi di verde pubblico gioco sport e spazi pubblici attrezzati previsti* e nell'apposito volume *Bilancio – Elenchi (SIS-S)*, relativo al Municipio I Centro Est, indicate come *verde di previsione – Q* n. 1024, G (giardini), corso Saffi, di proprietà pubblica, con superficie reale di mq. 9.218 e superficie virtuale di mq. 18.436 conteggiate come standard urbanistici;

- la Rotonda Carignano: *Servizi di verde pubblico gioco sport e spazi pubblici attrezzati esistenti* e nell'apposito volume *Bilancio –*

Elenchi (SIS-S), relativo al Municipio I Centro Est, indicate come *verde esistente – Q* n. 1074, G (giardini), piazzale S. Francesco d'Assisi, di proprietà pubblica, con superficie reale di mq. 1.880 e superficie virtuale di mq. 3.759 conteggiate come standard urbanistici;

Il **Livello Paesaggistico Puntuale** individua le aree come *Struttura Urbana Qualificata* ed identifica come *Ambito di Paesaggio Costiero* le aree a ponente e levante della Rotonda Carignano, mentre la stessa Rotonda è individuata, oltre che come *Ambito di Paesaggio Costiero*, come *Ambito del Paesaggio urbano strutturato antico*.

La **Zonizzazione Geologica** classifica le aree in oggetto, interamente incluse in zona urbanizzata, in *Classe A: Aree con suscettività d'uso non condizionata*.

Nella carta dei **Vincoli Geomorfolologici e Idraulici** le aree in oggetto non sono interessate.

Le aree non sono interessate da *Connessioni ecologiche potenziali* della **Rete Ecologica Urbana**, Carta della Biodiversità n. 2.3 del Livello 2 – Livello urbano della Città, disciplinate dall'art. 14 comma 5.2 delle Norme Generali del PUC.

La Pianificazione sovraordinata

Il **Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico Regionale**, approvato con D.C.R. n. 6 del 26 febbraio 1990 e successive varianti, nell'**Assetto Insediativo**, inserisce le aree in oggetto nell'Ambito 53E – Genova "Centro Urbano" in Aree Urbane: **Struttura Urbana Qualificata (SU)**, disciplinate dall'art. 35 delle relative norme, che individua parti del territorio assoggettate al regime normativo di MANTENIMENTO in quanto trattasi di ambiti urbani di ampie dimensioni che si distinguono dal contesto per caratteri di particolare pregio paesistico-ambientale, tali da identificarli come componenti significative della morfologia urbana.

Secondo il **Piano di Bacino Ambito 14**, approvato con DCP n. 66 del 12 dicembre 2002 e aggiornato con DDG n. 2461 del 22 aprile 2020, entrata in vigore il 13 maggio 2020:



COMUNE DI GENOVA

- le aree in argomento non sono interessate da fasce di inondabilità né dal rischio idraulico;
- nella Carta della suscettività al dissesto (Tavole 213160 e 230040) le aree sono classificate nella classe di suscettività al dissesto *Pg1 bassa*, disciplinate dall'art. 16 comma 4 delle Norme di Attuazione;
- nella Carta del rischio geologico (Tavole 213160 e 230040) le aree sono classificate come *R1 – Rischio moderato*.

Le aree non sono sottoposte a vincolo idrogeologico.

Le aree non sono interessate dal **Sistema del Verde** del Piano Territoriale di Coordinamento provinciale approvato con D.C.P. n. 1 del 22 gennaio 2002, così come aggiornato con D.C.P. n. 29 del 1° giugno 2011.

Le aree in argomento risultano interessate da tutela ai sensi del D.lgs. 42/2004 **Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio** come disposto dal seguente decreto di vincolo:

- *Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona comprendente la rotonda di via Corsica ed aree sottostanti, sita nell'ambito del comune di Genova* di cui al Decreto Ministeriale del 7 febbraio 1956, con il quale la “Rotonda Carignano” e le attigue aree a levante e ponente sono state individuate quale *Bellezza d'insieme*.

Vincolo aeroportuale (art. 707 commi 1, 2, 3 e 4 del Codice della Navigazione di cui al R.D. 30 marzo 1942 n. 327 e s.m.i.):

a) Superfici di limitazione degli ostacoli:

- la ‘rotonda’, le aree a levante e la maggior parte delle aree a ponente, ricadono nella “superficie di salita al decollo” che limita da quota m. 120 a m. 125 s.l.m. l'elevazione dei fabbricati;
- la restante porzione delle aree a ponente della ‘rotonda’ ricadono, per la parte prospiciente via Rivoli, nella “fascia conica” che limita l'elevazione dei fabbricati da quota m. 140 a m. 147,72 s.l.m., e, per quella verso via Gavotti e gli edifici residenziali confinanti, nella “superficie orizzontale esterna” che limita l'elevazione dei fabbricati a quota m. 147,72 s.l.m.;

Le aree in oggetto raggiungono la quota massima di circa m. 47 s.l.m..

b) Aree soggette a restrizioni:

nelle aree in oggetto non è possibile insediare:

- ‘discariche e altre fonti attrattive di fauna selvatica’ e, in parte delle aree a ponente della rotonda, ‘ampie superfici riflettenti, ciminiere e antenne’ (tav. PC_01_A);
- ‘sorgenti laser e proiettori ad alta intensità’ (tav. PC_01_B);
- ‘impianti eolici - area di incompatibilità assoluta’ (tav. PC_01_C).

Le aree non sono interessate dal **Piano di Rischio Aereoportuale** (revisionato ai sensi del D.lgs. 151/2006).

Nella **Rete Ecologica Regionale** le aree non sono interessate.

Analisi

Le aree oggetto di intervento, di civica proprietà, sono costituite da una fascia interstiziale, contenuta tra l'asse viario di corso Aurelio Saffi e le vie retrostanti Rivoli, Gavotti e Fiodor, caratterizzata da panoramicità e potenziale fruibilità ed uso pubblico.

La vocazione pubblica delle aree è ripresa dal PUC che propone la disciplina urbanistica speciale n. 31 – *Rotonda di Carignano* con l'obiettivo fondamentale di riqualificare le aree attraverso la realizzazione di spazi pubblici pedonali attrezzati con sistemazione a verde, il collegamento allo spazio, sempre pubblico, della Rotonda, baricentro dell'area, oltre alla possibilità di realizzazione di parcheggi pertinenziali, esercizi di vicinato e pubblici esercizi alla quota di Corso Aurelio Saffi.



COMUNE DI GENOVA

La stessa norma prevede che, nella porzione a levante della Piazza San Francesco d'Assisi, c.d. Rotonda di Carignano, sia inserito *un distributore di carburanti con relative funzioni accessorie, coperto in modo da non costituire elemento di discontinuità nella percezione paesaggistica dell'area.*

Così come già illustrato in premessa, a seguito della rinuncia, da parte di ENI, alla realizzazione sull'area di Corso Saffi dell'impianto di distribuzione carburanti e della riconsegna del compendio al Comune, è venuta meno la necessità di consentire tale funzione e a maggior ragione viene riconfermato l'obiettivo della riqualificazione delle aree, oggi tutte nella disponibilità del Comune, per realizzare spazi pubblici pedonali attrezzati e sistemati prevalentemente a verde, in linea con il disegno di insieme del Waterfront di Levante.

Inoltre la disciplina urbanistica speciale subordina l'attuazione degli interventi alla preventiva approvazione di uno Schema di Organizzazione Urbanistica, in applicazione del comma 5, lettera b) dell'art. 29 L.R. 36/1997, comma abrogato successivamente dall'art. 33, comma 8, della L.R. 11/2015.

In conseguenza della modifica della normativa, dell'avvenuto rientro in capo al Comune della piena disponibilità delle aree, della conclusione della procedura pubblica con manifestazione di interesse e individuazione della società offerente aggiudicataria e nell'intento di perseguire gli obiettivi sopra esposti, si rende necessario rimodulare la specifica Norma Speciale n. 31 del PUC.

La proposta di aggiornamento della Norma Speciale n. 31

Considerato che la riqualificazione delle aree ricomprese attorno alla Rotonda di Carignano è un obiettivo che questa Amministrazione intende perseguire, è opportuno, al fine di ottenere risultati concreti di riqualificazione, rimodulare la Norma Speciale n. 31, da un lato escludendo la possibilità di inserire funzioni incongrue con il servizio, dall'altro consentendo funzioni che permettano di rendere l'intervento sostenibile economicamente e che concorrano al raggiungimento della valorizzazione del bene anche in termini sociali, occupazionali ed economici.

A tal fine si ritiene opportuno introdurre nel testo della nuova norma urbanistica speciale, quanto già previsto dal PUC per la realizzazione dei servizi pubblici, in particolare delle Norme di Conformità urbanistica, art. SIS-S Servizi Pubblici, SIS-S-2 Disciplina degli interventi edilizi, ovvero *"...Con i progetti delle opere pubbliche è definito il dimensionamento delle funzioni complementari, per quantità anche eccedenti i limiti massimi fissati dall'art. 12) punto 11, delle Norme generali, tra le quali possono essere previste funzioni diverse da quelle ammesse purché compatibili con la natura del servizio..."*.

Nel contempo si ritiene di prevedere esplicitamente che l'eventuale insediamento di medie strutture di vendita di generi alimentari possa avvenire solo per "trasferimento" e in numero non superiore ad una struttura.

Pertanto si propone la Seguevole Norma Speciale:

N. 31 - Rotonda di Carignano

"Il Piano conferma l'obiettivo della riqualificazione delle aree, di proprietà comunale, poste tra C.so A. Saffi, via Fiodor e via Gavotti, ove è collocata la "rotonda di Carignano" (Piazza S. Francesco d'Assisi), per realizzare spazi pubblici pedonali attrezzati e sistemati prevalentemente a verde e direttamente collegati con lo spazio centrale della "rotonda", da articolarsi anche in più settori, a condizione di una prevalente sistemazione a verde pubblico della superficie di copertura, in modo da non costituire elemento di discontinuità nella percezione paesaggistica. Alla quota di C.so A. Saffi, possono essere inserite altre funzioni ai fini del raggiungimento del complessivo equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa o della valorizzazione del bene in termini sociali, occupazionali ed economici, in modo da ottenere una completa riqualificazione dell'area, purché ambientalmente compatibili con le funzioni residenziali poste al contorno e con la sola esclusione di locali da gioco, sale da gioco polivalenti, sale scommesse, bingo e simili. Con riguardo ai generi alimentari è possibile l'insediamento di una sola Media Struttura di Vendita esclusivamente mediante trasferimento di autorizzazione commerciale.



COMUNE DI GENOVA

L'attuazione degli interventi è subordinata alla preventiva approvazione di un Progetto Unitario in ragione della prevalente natura pubblica delle opere da realizzare, esteso a tutto l'Ambito, da attuarsi anche per singoli settori con permesso di costruire convenzionato o strumenti/procedure equipollenti per i progetti di iniziativa pubblica. Con il Progetto Unitario è definito il dimensionamento delle funzioni complementari, per quantità anche eccedenti i limiti massimi fissati dall'art. 12) punto 11, delle Norme generali, purché non in contrasto con la natura del servizio.

A interventi ultimati l'area è inserita nel Sistema dei Servizi Pubblici (SIS-S), ferme restando le destinazioni d'uso, e le relative percentuali, previste dai progetti edilizi approvati per l'attuazione."

La qualificazione della modifica

La modifica che si intende apportare alla disciplina speciale del distretto 31, come anticipato nelle premesse, ha la duplice finalità di adeguare il testo vigente alle modifiche normative sopravvenute a seguito dell'approvazione del PUC, in particolare tramite la rimozione della previsione di Schema di Organizzazione Urbanistica, e l'introduzione di previsioni funzionali sostitutive di quella che consente il previsto impianto di distribuzione di carburanti.

Si vuole confermare la finalità della vigente norma speciale che consente di ottenere, in corrispondenza alle aree in oggetto, spazi pubblici di verde attrezzato a servizio del quartiere di Carignano, ponendosi altresì l'obiettivo della riqualificazione di una porzione di città caratterizzata da emergenze paesaggistiche e al contempo dalla presenza di degrado; tutto ciò in continuità con il più ampio intervento di riqualificazione del progetto Waterfront di Levante, attualmente in fase di avvio.

La disciplina proposta, senza voler imporre precise definizioni, richiama espressamente l'articolo SIS-S-2 "Disciplina degli interventi edilizi", laddove prescrive *"Con i progetti delle opere pubbliche è definito il dimensionamento delle funzioni complementari, per quantità anche eccedenti i limiti massimi fissati dall'art. 12) punto 11, delle Norme generali, tra le quali possono essere previste funzioni diverse da quelle ammesse purché compatibili con la natura del servizio"*.

Pertanto la modifica introdotta ripropone una modalità operativa già formulata dal PUC vigente per la realizzazione di servizi pubblici, come le aree a verde pubblico che si intende realizzare nell'ambito in oggetto.

Quanto delineato è quindi riconducibile, sotto l'aspetto urbanistico, a quanto disciplinato dall'art. 43 *Flessibilità e procedure di aggiornamento del PUC e del PUC semplificato* della L.R. 36/1997 e s.m.i. in quanto non incide sulla descrizione fondativa e sugli obiettivi del PUC, è conforme ai piani territoriali e di settore di livello sovraordinato e alle disposizioni in materia di VAS di cui alla L.R. 32/2012 e s.m.i. e delle relative indicazioni applicative.

In ultimo, ai fini dell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con D.P.R. n. 62/2013, consapevoli delle sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni non veritiere e/o a falsità in atti, quali competenti ad esprimere il parere o valutazione tecnica del provvedimento in argomento, i sottoscritti dichiarano di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche potenziale.

Genova, li 10 maggio 2021

Il Funzionario Tecnico

arch. Alessandra Tegaldo



Il Responsabile
Varianti Urbanistiche

arch. Martino Zurra



COMUNE DI GENOVA

AGGIORNAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 43
COMMA 3 LETTERA A DELLA L.R. 36/1997 E
S.M.I., PER LA RIMODULAZIONE
DELL'AMBITO CON DISCIPLINA URBANISTICA
SPECIALE N. 31 "ROTONDA DI CARIGNANO"
DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE-
MUNICIPIO I CENTRO-EST

Rapporto preliminare per la verifica di
assoggettabilità a VAS

A cura di:

Anna Maria Colombo



COMUNE DI GENOVA

Sommario

1 INTRODUZIONE.....	3
2 ADEGUAMENTO DELLA STRUMENTAZIONE URBANISTICA COMUNALE.....	4
2.1 Aggiornamento del PUC.....	4
2.2 Presenza di progetti assoggettati a VIA e Screening.....	5
3 CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI	6
3.1 Aria e fattori climatici, mobilità	6
3.2 Acque superficiali, sotterranee e ciclo idrico integrato.....	11
3.3 Suolo e sottosuolo	12
3.3.1 Permeabilità dei suoli e invarianza idraulica	12
3.3.2 Consumo di suolo ed attività agricole.....	12
3.3.3 Contaminazione del suolo e bonifiche.....	12
3.4 Aspetti Geologici, Geomorfologici	13
3.5 Aspetti Idraulici	17
3.6 Biodiversità e Aree Protette	18
3.7 Paesaggio e patrimonio culturale, architettonico e archeologico.....	18
3.8 Inquinamento Acustico	19
3.9 Inquinamento Elettromagnetico.....	20
3.10 Aspetti energetici.....	20
3.11 Gestione acque	20
3.12 Gestione rifiuti	20
3.13 Salute e qualità della vita.....	21
4 VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI	24



COMUNE DI GENOVA

1 INTRODUZIONE

Con Determinazione Dirigenziale, della Direzione Valorizzazione Patrimonio e Demanio Marittimo, N. 2020-187.0.0.-62 del 27/04/2020 ad oggetto “Presenza d’atto del venire meno delle finalità e destinazioni prevista dalla concessione a ENI dell’area in corso Aurelio Saffi di cui alla convenzione 16/09/2008, rep. n. 66406.”, si è dato atto che, a seguito dell’avvenuta risoluzione consensuale dell’atto di concessione rep. n. 66406 del 16/09/2008, e quindi della rinuncia da parte di ENI alla realizzazione sull’area di Corso Saffi dell’impianto di distribuzione carburanti e della riconsegna del compendio nella disponibilità del Comune, è venuto meno l’interesse della Civica Amministrazione di destinare l’area per l’installazione e/o mantenimento di impianti per l’immagazzinamento e la distribuzione di carburanti ed attività connesse e/o complementari.

Inoltre, con il medesimo atto, si è dato atto che gli obiettivi e i progetti di riqualificazione dell’area in Corso Saffi, già oggetto di concessione a ENI, non saranno vincolati all’insediamento di un impianto di distribuzione carburanti, con il conseguente sgravio delle problematiche connesse alla relativa sua compatibilità dal punto di vista ambientale.

Pertanto, con la rinuncia da parte di ENI alla realizzazione sull’area di Corso Saffi dell’impianto di distribuzione carburanti e la riconsegna del compendio nella disponibilità del Comune, salvi gli obiettivi di riqualificazione previsti dal PUC, è venuto meno l’interesse della Civica Amministrazione, prevista in allora dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 209/1992, alla destinazione dell’area per l’installazione e/o mantenimento di impianti per l’immagazzinamento e la distribuzione di carburanti ed attività connesse e/o complementari.

Viene comunque confermato l’interesse del Comune, come peraltro già delineato dal PUC vigente con riguardo all’Ambito Speciale “Rotonda di Carignano” e in coerenza con le attività svolte, di realizzare il disegno di insieme del Waterfront di Levante, con le sue indicazioni di tipo paesaggistico, infrastrutturale ed urbanistico, al fine di confermare l’obiettivo della riqualificazione dell’area posta tra C.so A. Saffi e Via Fiodor.

Per perseguire tale obiettivo, con l’avvenuto rientro da parte del Comune della piena disponibilità dell’area, è stata aperta una procedura pubblica per la valorizzazione attraverso la concessione in diritto di superficie per anni 90 del compendio immobiliare denominato “Rotonda di Carignano”, conclusa con Determinazione Dirigenziale n. 2021-187.0.0.-37 che individua nella società Pix Development S.r.l. l’offerente aggiudicatario.

Lo schema proposto, un’esplorazione progettuale suscettibile di variazioni sia in termini di mixité funzionale, sia a livello di configurazione fisica, persegue le finalità di accessibilità pubblica dell’area e riqualificazione dello spazio pubblico, accostando ad esso funzioni predominanti nel quartiere retrostante di Carignano e compatibili con la vocazione pubblica dell’area.



COMUNE DI GENOVA

2 ADEGUAMENTO DELLA STRUMENTAZIONE URBANISTICA COMUNALE

Considerato che la riqualificazione delle aree ricomprese attorno la Rotonda di Carignano è un obiettivo che questa Amministrazione intende perseguire e considerato che non vi è più interesse ad inserire nell'area un distributore di carburanti, è opportuno, al fine di ottenere risultati concreti di riqualificazione, rimodulare la Norma Speciale n. 31, escludendo da questa la possibilità di inserire funzioni incongrue con il servizio ma includendo funzioni che permettano di rendere l'intervento sostenibile economicamente e che concorrano al raggiungimento della valorizzazione del bene anche in termini sociali, occupazionali ed economici.

2.1 Aggiornamento del PUC

A tal fine si propone la Seguevole Norma Speciale:

N. 31 - Rotonda di Carignano

“Il Piano conferma l'obiettivo della riqualificazione delle aree, di proprietà comunale, poste tra C.so A. Saffi, via Fiodor e via Gavotti, ove è collocata la “rotonda di Carignano” (Piazza S. Francesco d'Assisi), per realizzare spazi pubblici pedonali attrezzati e sistemati prevalentemente a verde e direttamente collegati con lo spazio centrale della “rotonda”, da articolarsi anche in più settori, a condizione di una prevalente sistemazione a verde pubblico della superficie di copertura, in modo da non costituire elemento di discontinuità nella percezione paesaggistica. Alla quota di C.so A. Saffi, possono essere inserite altre funzioni ai fini del raggiungimento del complessivo equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa o della valorizzazione del bene in termini sociali, occupazionali ed economici, in modo da ottenere una completa riqualificazione dell'area, purché ambientalmente compatibili con le funzioni residenziali poste al contorno e con la sola esclusione di locali da gioco, sale da gioco polivalenti, sale scommesse, bingo e simili.

L'attuazione degli interventi è subordinata alla preventiva approvazione di un Progetto Unitario in ragione della prevalente natura pubblica delle opere da realizzare, esteso a tutto l'Ambito, da attuarsi anche per singoli settori con permesso di costruire convenzionato o strumenti equipollenti per i progetti di iniziativa pubblica. Con il Progetto Unitario è definito il dimensionamento delle funzioni complementari, per quantità anche eccedenti i limiti massimi fissati dall'art. 12) punto 11, delle Norme generali, purché non in contrasto con la natura del servizio.

A interventi ultimati l'area è inserita nel Sistema dei Servizi Pubblici (SIS-S), ferme restando le destinazioni d'uso, e le relative percentuali, previste dai progetti edilizi approvati per l'attuazione.”



COMUNE DI GENOVA

2.2 Presenza di progetti assoggettati a VIA e Screening



I principali interventi sottoposti a VIA che riguardano l'area di Via San Nazaro sono:

Foto aerea con localizzate le attività oggetto di VIA

VIA NAZIONALE:

004AG Piano regolatore Portuale - DGR 127 del 01/02/2000 parere positivo con prescrizioni

067/147 Tunnel sub portuale - Delibera n. 1695 - parere interlocutorio

SCREENING:

208 - Ampliamento della Marina della Fiera - Autorità portuale - no VIA con prescrizioni - provvedimento n° 948 del 01/08/2003



COMUNE DI GENOVA

3 CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI

Questa parte del documento ha la finalità di definire lo stato, le tendenze e le criticità delle componenti ambientali e antropiche pertinenti e valutare gli effetti derivanti dall'attuazione degli interventi previsti descrivendo le misure di compensazione/mitigazione adottate per il perseguimento degli obiettivi di sostenibilità.

3.1 Aria e fattori climatici, mobilità

L'area di intervento fa parte del Comune di Genova e quindi, sotto il profilo delle diverse zonizzazioni di cui alla DGR n. 44 del 24/01/2014, è inserita nel cosiddetto Agglomerato di Genova (IT711), come è noto la DGR citata suddivide il territorio regionale in tre diverse zonizzazioni: la prima relativa agli inquinanti "tradizionali" prima disciplinati dal DM 60/02: SO₂, CO, NO₂, benzene e particolato solido fine (PM₁₀ e PM_{2,5}); la seconda relativa ad Ozono e BaP, la terza relativa ad alcuni metalli (Pb, As, Cd ed Ni).

In questo agglomerato, come riportato nei periodici documenti di valutazione annuale della qualità dell'aria prodotti dalla Regione, si registrano le maggiori criticità. In particolare, secondo l'ultimo documento disponibile (Valutazione annuale qualità dell'aria 2018 - www.ambienteinliguria.it) in questo agglomerato si rileva il superamento dei limiti del valore medio annuo di Biossido di Azoto NO₂, in realtà situazioni critiche sono diffusamente registrate anche per quanto riguarda l'Ozono; per tale inquinante tuttavia una correlazione con l'assetto emissivo appare decisamente più complessa.

Nel territorio del Comune di Genova sono presenti undici centraline per la rilevazione della qualità dell'aria che fanno parte della rete regionale. Quattro di esse sono specificamente dedicate alla rilevazione dell'inquinamento da traffico, altre quattro alla rilevazione dell'inquinamento urbano di fondo.

Da una analisi dell'inventario delle emissioni dell'Agglomerato di Genova risulta che le sorgenti che emettono le maggiori quantità di NO_x in atmosfera sono le attività marittime.

La valutazione per l'anno 2018 evidenzia criticità per il biossido di azoto - NO₂, il benzo(a)pirene - B(a)P ed l'ozono - O₃. I valori normativi riferiti agli altri inquinanti sono risultati rispettati su tutto il territorio regionale. La valutazione del 2018 evidenzia in particolare la conferma del superamento del limite del valore medio annuale per il biossido di azoto nell'agglomerato di Genova (il superamento si registra in tutte le postazioni cittadine da traffico).

Risultano rispettati i valori obiettivo fissato dalla normativa in 1,0 ng/m³ per il parametro benzo(a)pirene - B(a)P, sostanza guida di maggior tossicità degli Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA), determinata analiticamente sulla frazione inalabile delle polveri PM₁₀.

Per l'ozono - O₃ la valutazione 2018 evidenzia il perdurare del superamento del valore obiettivo per la protezione della salute in molte postazioni di misura sul territorio regionale ed il



COMUNE DI GENOVA

superamento del valore obiettivo per la protezione della vegetazione. Si segnala altresì anche il superamento della soglia di attenzione nell'agglomerato di Genova.

In Liguria sono operanti, fin dai primi anni '90, stazioni di monitoraggio della qualità dell'aria organizzate in quattro principali reti fisse relative alle quattro province liguri. Al fine di adeguare il sistema di monitoraggio sia dal punto di vista gestionale che strumentale, è stata approvata la legge regionale n. 12 del 06 giugno 2017 che, in attuazione di quanto stabilito dalla normativa nazionale, stabilisce in capo alla Regione la competenza alla valutazione della qualità dell'aria ed affida ad ARPAL la gestione e controllo della rete di misura e dei modelli di valutazione.

Secondo quanto previsto dalla normativa europea e nazionale, ogni anno Regione effettua, con il supporto di ARPAL, la "valutazione della qualità dell'aria" sulla base delle concentrazioni degli inquinanti registrate dalla rete di monitoraggio regionale nel corso dell'anno civile.

La valutazione della qualità dell'aria viene riferita alle "zone", ovvero aree del territorio regionale aventi omogenee caratteristiche predominanti nel determinare i livelli degli inquinanti (emissive, climatiche, orografiche, geografiche, densità abitativa,...). La valutazione è effettuata per verificare il rispetto dei limiti previsti dalla normativa per la tutela della salute e degli ecosistemi ed individuare le situazioni di superamento per le quali è necessario adottare piani e programmi. Le stazioni di monitoraggio da utilizzare al fine di valutare la qualità dell'aria, devono rispondere ai requisiti fissati dalla normativa per la tipologia di stazione, per l'ubicazione di macro e micro scala e per i parametri monitorati. Inoltre i dati raccolti per ciascun parametro nelle stazioni, ritenuti validi dopo le verifiche periodiche e di fine anno, devono essere sufficienti per il calcolo degli indicatori statistici previsti dalla norma. Sulla scorta delle informazioni contenute nel sito web "Ambiente in Liguria", il sito istituzionale di Regione Liguria per l'ambiente, è possibile rilevare che in prossimità dell'area di intervento le centraline più vicine sono quelle ubicate in Corso Buenos Aires e all'Acquasola.



COMUNE DI GENOVA



Rete Qualita' Aria 2010

Risultato della Selezione	
Identificativo	6993
Codice Punto di Misura	G250113
Codice Europeo Punto di Misura	IT1884A
Ubicazione	CORSO BUENOS AIRES - GENOVA
Provincia	GENOVA
Comune	GENOVA
Latitudine	4916665
Longitudine	1496056
Tipo Zona	Urbana
Tipo Stazione	Traffico
Campagna	N
Privata	NO
Data attivazione	01/11/2006
Anno Rete Regionale	2010
Biossido di azoto (NO2): numero di medie orarie superiori al limite [N]	0
Biossido di azoto (NO2): valore massima media oraria [ug/m3]	150
Biossido di azoto (NO2): valore media annuale [ug/m3]	52
Materiale particolato (PM10): numero di medie giornaliere superiori al limite [N]	0
Materiale particolato (PM10): valore massima media giornaliera [ug/m3]	49
Materiale particolato (PM10): valore media annuale [ug/m3]	22

Servizi Informativi
Territoriali e Ambientali
Regionali



COMUNE DI GENOVA



Rete Qualita' Aria 2019

Risultato della Selezione	
Identificativo	89
Codice Punto di Misura	G250026
Codice Europeo Punto di Misura	IT0856A
Ubicazione	PARCO ACQUASOLA - GENOVA
Provincia	GENOVA
Comune	GENOVA
Latitudine	4917165
Longitudine	1495330
Tipo Zona	Urbana
Tipo Stazione	Fondo
Campagna	N
Privata	NO
Data attivazione	01/08/1993
Anno Rete Regionale	2019
Biossido di azoto (NO2): numero di medie orarie superiori al limite [N]	0
Biossido di azoto (NO2): valore massima media oraria [ug/m3]	190
Biossido di azoto (NO2): valore media annuale [ug/m3]	17
Ozono (O3): numero di medie su 8 ore massime giornaliere superiori al valore obiettivo [N]	55
Ozono (O3): numero di giorni con medie orarie superiori alla soglia di informazione [N]	0
Ozono (O3): numero di giorni con medie orarie superiori alla soglia di allarme [N]	0
Ozono (O3): valore massima media oraria [ug/m3]	175
Ozono (O3): numero di medie giornaliere su 8 ore superiori al valore obiettivo a lungo termine [N]	12

Servizi Informativi
Territoriali e Ambientali
Regionali

A Genova l'inquinante maggiormente critico risulta ancora il biossido di azoto (NO₂), per cui il valore limite sulla media annuale risulta superato in tutte le stazioni orientate al monitoraggio del traffico veicolare, influenzata anche dalle attività portuali. Di seguito la tabella relativa ai livelli di biossido di azoto (NO₂), pubblicata nella Relazione sullo stato dell'ambiente in Liguria (anno 2019 - Aria: Qualità - Livelli di protezione della salute e della vegetazione - d.lgs.155/2010).



COMUNE DI GENOVA

Figura 1: Valori dell'indicatore per l'anno 2018 raggruppati per zona. In rosso sono evidenziati i valori che eccedono il limite.

ZONA	STAZIONE	TIPO STAZIONE	VALORE MEDIA ANNUALE ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	SITUAZIONE 2018
IT0711 GENOVA AGGLOMERATO	MULTEDO - PEGLI - GENOVA	Traffico	46	
	VIA PASTORINO - BOLZANETO - GENOVA	Traffico	51	
	VIA BUOZZI - GENOVA	Traffico/ Industriale	55	
	CORSO FIRENZE - GENOVA	Fondo	26	
	PARCO ACQUASOLA - GENOVA	Fondo	16	
	CORSO BUENOS AIRES - GENOVA	Traffico	43	
	CORSO EUROPA/VIA SAN MARTINO - GENOVA	Traffico	60	
	QUARTO - GENOVA	Fondo	23	

Il limite risulta superato nella zona IT0711 Genova, come peraltro negli anni scorsi, nelle stazioni orientate al monitoraggio del traffico veicolare, si noti che la stazione di Via BuoZZi orientata al monitoraggio del traffico veicolare risulta influenzata anche dalle emissioni delle navi da crociera mentre nella stazione di via Pastorino a Bolzaneto risulta influenzata dall'aumento del traffico dovuto al crollo di ponte Morandi poiché la strada era diventata l'unico collegamento con Rivarolo e Certosa.

L'attuazione delle misure pianificate e programmate consentirà prevedibilmente di ottenere miglioramenti nei prossimi anni. In particolare, in conseguenza al persistere del superamento del limite di NO₂ a Genova dovranno essere attivati ulteriori provvedimenti di limitazione della circolazione. Un miglioramento è atteso in conseguenza al termine dell'emergenza per il crollo del viadotto sul Polcevera dell'Autostrada A10, situazione che è monitorata da ARPAL attraverso specifiche campagne di monitoraggio nel ponente genovese, i cui dati sono disponibili nelle pagine web di www.AmbienteinLiguria.it e nel sito dell'ARPAL.

Più nel dettaglio, il Comune di Genova ha approvato, con deliberazione di Giunta comunale n. 59 del 07/03/2019, una proposta di interventi per il risanamento della qualità dell'aria a cui ha fatto seguito l'Ordinanza del Sindaco n. 311 del 25 settembre 2019 "Limitazione della circolazione nell'ambito del territorio Comunale per alcune tipologie di autoveicoli e motoveicoli al fine di prevenire e ridurre l'inquinamento atmosferico, a tutela della salute pubblica", con la quale è entrata in vigore dall'1 novembre 2019 la prima fase di limitazione della circolazione in una ampia zona del centro città che interessa: - autoveicoli privati alimentati a benzina e ciclomotori e motocicli a due tempi di categoria

10



COMUNE DI GENOVA

emissiva Euro 1 o inferiore - autoveicoli privati a gasolio di categoria emissiva pari o inferiore a Euro 2 - motocicli e ciclomotori di categoria emissiva inferiore a Euro 1.

Ulteriori interventi in corso nell'Agglomerato di Genova sono mirati: al miglioramento del servizio di trasporto pubblico urbano tramite il rinnovo del parco e l'acquisto di mezzi elettrici; alla promozione della mobilità elettrica tramite progetti, finanziamenti e agevolazioni; all'individuazione di politiche per la mobilità sostenibile negli spostamenti per motivi di studio (progetto PRINCE); alla promozione della mobilità dolce.

3.2 Acque superficiali, sotterranee e ciclo idrico integrato

L'area di intervento interessa il rio Torbido. L'area complessiva del bacino è di circa 1.7 kmq.

Il rio Torbido risulta tombinato per quasi tutto il suo corso.

Per quanto riguarda l'approvvigionamento idrico le principali falde acquifere sfruttate a fini industriali ed idropotabili hanno sede nei depositi alluvionali dell'asta terminale del T. Bisagno. Il Piano Regionale di Tutela delle Acque valuta tale riserva nell'ordine di qualche decina di milioni di metri cubi.

Il Piano rileva inoltre che la particolare conformazione dei depositi presso la foce, in particolare la presenza di un contrafforte calcareo che ne limita l'estensione nel tratto terminale, costituisce una naturale barriera nei confronti dell'insalinamento.

Per quanto riguarda gli aspetti qualitativi, lo stato del corpo idrico superficiale, sia per quanto riguarda lo stato ecologico, sia quello chimico sono classificati come buoni. L'acquifero è invece caratterizzato da uno stato chimico non buono per presenza nelle acque sotterranee di IPA e composti clorurati. Tale situazione si verifica anche relativamente ai sedimenti marini prospicienti, in cui è rilevata anche la presenza di mercurio e composti organici dello stagno, questi ultimi evidentemente correlabili con le attività portuali.

La realizzazione dell'aggiornamento al PUC relativo alla Rotonda di Carignano non presenta significative interazioni con il sistema idrico, sia sotto l'aspetto qualitativo, sia sotto quello quantitativo. Anche per quanto riguarda la depurazione non si rilevano particolari criticità.

In relazione al Piano di Bacino Piano di Bacino Ambito 14, approvato con DCP n.66 del 12.12.2002 e aggiornato con DDG n. 5356 del 16/09/2019 entrata in vigore il 02/10/2019, le aree in argomento non sono interessate da fasce di inondabilità né dal rischio idraulico; nella Carta della suscettività al dissesto (Tavole 213160 e 230040) le aree sono classificate in Pg1 "aree a suscettività al dissesto bassa", disciplinate dall'art. 16 comma 4 delle Norme di Attuazione; nella Carta del rischio geologico (Tavole 213160 e 230040) le aree sono classificate come R1 - Rischio geomorfologico moderato.

Le aree non sono sottoposte a vincolo idrogeologico.




COMUNE DI GENOVA

3.3 Suolo e sottosuolo

3.3.1 Permeabilità dei suoli e invarianza idraulica

Le aree oggetto di aggiornamento sono sature e a meno di interventi di demolizione ricostruzione ad oggi sono prevalentemente impermeabilizzate. L'intera area non è interessata da Vincolo Idrogeologico.



Estratto della Carta dei Vincoli Geomorfolologici ed Idraulici del cartografia di livello 2 del PUC vigente, squadra 43.

Estratto della legenda

 TIPO B2 - Discariche dismesse e riporti antropici

 AREE INONDABILI CON DIVERSI TEMPI DI RITORNO

3.3.2 Consumo di suolo ed attività agricole

L'aggiornamento del PUC relativo alla Rotonda di Carignano non implica consumo di suolo trattandosi di un'area urbana già utilizzata.

3.3.3 Contaminazione del suolo e bonifiche

La realizzazione dell'aggiornamento conferma l'uso urbano dell'area.



COMUNE DI GENOVA

3.4 Aspetti Geologici, Geomorfologici

Nelle carte relative agli aspetti geologici contenute nella Descrizione Fondativa l'area è così descritta:

Carta Geologica: Calcare del Monte Antola

Carta Idrogeologica: Zone permeabili per fessurazioni e/o carsismo


Carta Geomorfologica: Roccia affiorante e/o subaffiorante in buone condizioni di conservazione con disposizione favorevole delle proprie strutture rispetto al pendio e orlo di terrazzo fluviale o marino

Mentre nelle cartografie prescrittive di livello 2 del PUC vigente:

Carta dei Vincoli geomorfologici ed idraulici: nessun vincolo (per la cartografia vedi paragrafo 3.3.1.)

Carta della Zonizzazione Geologica del Territorio: Classe A: Aree con suscettività d'uso non condizionata.

Carta della Microzone omogenee in prospettiva sismica: B01 substrato lapideo stratificato scistoso affiorante o subaffiorante



Carta geologica




Formazione del M. Antola
Torbiditi calcareo-marnosi, talvolta siltosi,
calcareni, marne e marne calcaree,
alternate ad argilliti emipelagiche




COMUNE DI GENOVA




Carta idrogeologica

 Zone permeabili per fessurazione e/o carsismo (Ammassi rocciosi)



Carta geomorfologica

 Roccia affiorante e/o subaffiorante in buone condizioni di conservazione con disposizione favorevole delle proprie strutture rispetto al pendio

 Orli di terrazzo fluviale o marino



COMUNE DI GENOVA



Carta della Zonizzazione Geologica del Territorio



Zona A: Aree con suscettività d'uso non condizionata

Nell'area di pertinenza comunale il substrato è rappresentato in prevalenza dall'Unità dell'Antola e solo nella zona di Foce il bacino è delimitato in sponda destra dal terrazzo di Carignano, che rappresenta un ulteriore blocco in calcari marnosi ribassato della tettonica distensiva plioquaternaria. La superficie di abrasione marina in questo caso modella, nella zona sommitale di via Alessi e Mura di Santa Chiara, anche depositi pliocenici, presenti anche sotto le alluvioni quaternarie dalla Foce a Staglieno.

Nel Piano di Bacino Ambito 14, approvato con DCP n.66 del 12.12.2002 e aggiornato con DCP n. 2461 del 22/04/2020 entrata in vigore il 13/05/2020, le aree in argomento non sono interessate da fasce di inondabilità né dal rischio idraulico; nella Carta della suscettività al dissesto (Tavole 213160 e 230040) le aree sono classificate in Pg1 "aree a suscettività al dissesto bassa", disciplinate dall'art. 16 comma 4 delle Norme di Attuazione; nella Carta del rischio geologico (Tavole 213160 e 230040) le aree sono classificate come R1 – Rischio geomorfologico moderato.

Le aree non sono sottoposte a vincolo idrogeologico.



COMUNE DI GENOVA




Piano di Bacino - Carta della Suscettività al Dissesto



L'area non è interessata da un acquifero significativo.

La Classificazione Sismica ricomprende l'area in: B01- substrato lapideo non stratificato/scistoso affiorante o subaffittante con Vs>800 e con acclività > 15 gradi



Carta della Microzone omogenee in prospettiva sismica

● ● SONDAGGI a) raggiungono il substrato b) non raggiungono il substrato





3.5 Aspetti Idraulici

L'area è interessata dal Piano di Bacino Ambito 14, approvato con DCP n.66 del 12.12.2002 e aggiornato con DDG n. 2461 del 22/04/2020 entrata in vigore il 13/05/2020, le aree in argomento non sono interessate da fasce di inondabilità né dal rischio idraulico; nella Carta della suscettività al dissesto (Tavole 213160 e 230040) le aree sono classificate in Pg1 "aree a suscettività al dissesto bassa", disciplinate dall'art. 16 comma 4 delle Norme di Attuazione; nella Carta del rischio geologico (Tavole 213160 e 230040) le aree sono classificate come R1 - Rischio geomorfologico moderato.

Le aree non sono sottoposte a vincolo idrogeologico.



LEGENDA

Face fluviali:		Norme di attuazione:
	Fascia A	Art. 15, c. 2
	Fascia A*	Art. 15, c. 4 bis
	Fascia B	Art. 15, c. 3
	Fascia B* (Aree storicamente inondate in tratti non indagati o con indagini insufficienti)	Art. 15, c. 4 bis
	Fascia C	Art. 15, c. 4
	Fascia C (Aree storicamente inondate in tratti indagati)	Art. 15, c. 4
	Fascia C (Aree ex inondabili)	Art. 15, c. 4
Alveo:		Art. 13
	a cielo aperto	
	tombinato	
	Aree normate anche da altro Piano di bacino limitrofo (si applica la norma più restrittiva)	
Criticità idrauliche puntuali:		
	Manufatto o copertura non verificata per T = 50 anni	
	Manufatto o copertura non verificata per T = 200 anni	
	Manufatto o copertura non verificata per T = 500 anni	
	Proiezione dei viadotti	
	Limite del Piano di bacino	

Carta delle fasce di inondabilità



COMUNE DI GENOVA

3.6 Biodiversità e Aree Protette

Nell'area non sono presenti:

- Aree protette di interesse nazionale, regionale, provinciale,
- SIC, ZPS,
- Elementi della rete ecologica regionale,
- Percorsi sentieristici di interesse,
- Segnalazioni della carta della biodiversità.

Le aree sono interessate da Verde urbano, esistente e di previsione, della Rete Ecologica Urbana, Carta della Biodiversità n. 2.3 del Livello 2 – Livello urbano della Città, disciplinate dall'art. 14 comma 5.2 delle Norme Generali del PUC

3.7 Paesaggio e patrimonio culturale, architettonico e archeologico

Il Livello Paesaggistico Puntuale individua le aree come 'Struttura Urbana Qualificata' ed identifica come 'Ambito di Paesaggio Costiero' le aree a ponente e levante della "Rotonda Carignano", mentre la stessa Rotonda e il Poggio della Giovine Italia sono individuate come 'Ambito del Paesaggio urbano antico'.

Nel Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio le aree in argomento risultano interessate come di seguito:

- la "Rotonda Carignano" e le attigue aree a levante e ponente, individuate quale "Bellezza d'insieme" a seguito della "Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona comprendente la rotonda di via Corsica ed aree sottostanti, sita nell'ambito del comune di Genova" di cui al Decreto Ministeriale del 7 febbraio 1956;
- il "Poggio della Giovine Italia", bene sottoposto a vincolo architettonico puntuale, con Decreto del 11 luglio 1953 ed a vincolo paesaggistico, bellezza d'insieme, a seguito della "Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della via Corsica sita nel territorio del comune di Genova-Portoria" di cui al Decreto Ministeriale del 7 maggio 1968.

Il Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico Regionale, approvato con D.C.R. n. 6 del 26 febbraio 1990 e successive varianti, nell'Assetto Insediativo, inserisce le aree in oggetto nell'Ambito 53E – Genova "Centro Urbano" in Aree Urbane: Struttura Urbana Qualificata (SU), disciplinate dall'art. 35 delle relative norme, che individua parti del territorio assoggettate al regime normativo di MANTENIMENTO in quanto trattasi di ambiti urbani di ampie dimensioni che si distinguono dal contesto per caratteri di particolare pregio paesistico-ambientale, tali da identificarli come componenti significative della morfologia urbana.




COMUNE DI GENOVA

3.8 Inquinamento Acustico

Il piano comunale di classificazione acustica pianifica gli obiettivi ambientali di un'area in relazione alle sorgenti sonore esistenti per le quali vengono fissati dei limiti.

La classificazione acustica consiste nella suddivisione del territorio comunale in aree acusticamente omogenee a seguito di attenta analisi del territorio. L'area in oggetto ricade in fascia acustica 3 "aree di tipo misto" e 4 "aree di intensa attività umana".



Estratto carta zonizzazione acustica

Classificazione acustica del territorio			Limiti di					
Classi di destinazione d'uso del territorio			immissione		emissione		qualità	
	Classe	Tipologia	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno
VERDE	I	aree particolarmente protette	50	40	45	35	47	37
GIALLO	II	aree ad uso prevalentemente residenziale	55	45	50	40	52	42
ARANCIONE	III	aree di tipo misto	60	50	55	45	57	47
ROSSO	IV	aree di intensa attività umana	65	55	60	50	62	52
VIOLETTA	V	aree prevalentemente industriali	70	60	65	55	67	57
BLU	VI	aree esclusivamente industriali	70	70	65	65	70	70

Classificazione acustica del territorio



COMUNE DI GENOVA

3.9 Inquinamento Elettromagnetico

L'area oggetto di aggiornamento non ricade nelle fasce di rispetto degli elettrodotti.

In prossimità sono presenti antenne GSM.



Geoportale Regione Liguria – Impianti di telecomunicazione

3.10 Aspetti energetici

Il PUC vigente nelle Norme Generali art. 14 prevede che:

comma 2.5 *“Gli interventi di ristrutturazione edilizia integrale, come definita dal vigente REC, e gli ampliamenti volumetrici classificati nuova costruzione devono garantire il miglioramento della classe energetica preesistente (minimo classe C o equivalente).”*

comma 2.6 *“Gli interventi di sostituzione edilizia e costruzione di nuovi edifici, anche mediante demolizione e ricostruzione, devono garantire la classe energetica A+ o equivalente.”*

3.11 Gestione acque

L'area non dispone di sorgenti o pozzi.

3.12 Gestione rifiuti

Dopo il risultato positivo ottenuto dalla sperimentazione della raccolta differenziata dell'umido nei quartieri del Ponente, alcune aree del centro (Foce e Carignano) e del levante della città (Quinto e Nervi), con il conferimento di 14 mila tonnellate di rifiuti organici nel 2017, il Comune di Genova e Amiu hanno deciso di estendere questo tipo di raccolta in tutta la città.

Il progetto - presentato nel maggio 2018 oggi a Palazzo Tursi dall'assessore all'ambiente Matteo Campora e da Tiziana Merlino direttore generale Amiu - prevede di collocare gradualmente 1.300 nuovi cassonetti stradali in aggiunta ai circa duemila di diverse dimensioni già esistenti. Tale

20



COMUNE DI GENOVA

risultato è ritenuto dall'Amministrazione molto importante per la città e va nella direzione dell'economia circolare, ma soprattutto raggiunge l'obiettivo di incrementare la percentuale di raccolta differenziata.

3.13 Salute e qualità della vita


L'area oggetto di aggiornamento è sita in prossimità di aree verdi e naturali, spazi salubri per il riposo, lo svago e l'attività fisica, dispone di comoda accessibilità ai servizi quali impianti sportivi e poli di istruzione. Parimenti sono disponibili nei pressi dell'area servizi sanitari




Le diverse tonalità di verde che campiscono i perimetri dei Municipi sono evidenziati, dal più scuro al più chiaro, i Municipi in cui più abitanti risiedono nel raggio di 300 metri da uno spazio verde di superficie superiore a 5000 mq (aree verde scuro con buffer 300 metri verde acceso).



COMUNE DI GENOVA




Le diverse tonalità di blu che campiscono i perimetri dei Municipi sono evidenziate, dal più scuro al più chiaro, i Municipi in cui più abitanti risiedono nel raggio di 300 metri da un impianto sportivo (aree lilla con buffer 300 metri azzurro).



Le diverse tonalità di bordeaux che campiscono i perimetri dei Municipi sono evidenziate, dal più scuro al più chiaro, i Municipi in cui più abitanti risiedono nel raggio di 300 metri da un servizio sanitario (aree marroni con buffer 300 metri rosa).



COMUNE DI GENOVA



Le diverse tonalità di marrone che campiscono i perimetri dei Municipi sono evidenziate, dal più scuro al più chiaro, i Municipi in cui più abitanti risiedono nel raggio di 300 metri da un servizio d'istruzione (aree marroni con buffer 300 metri beige).



COMUNE DI GENOVA

4 VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI

Nell'ambito della procedura di VAS del PUC del Comune di Genova la Regione Liguria (Seduta del CTVAS del 26 ottobre 2015) ha valutato positivamente le modifiche/approfondimenti sviluppati dal progetto definitivo di PUC coerentemente al parere motivato, rilevando tuttavia che il progetto definitivo di PUC non risolve alcune criticità relative, in particolare, agli impatti cumulativi delle previsioni di PUC.

La Regione ha ritenuto che le criticità rilevate e in generale gli aspetti non risolti del piano potessero essere affrontati e gestiti nella fase attuativa. Il Monitoraggio del PUC dovrà pertanto diventare l'elemento di riferimento per la valutazione dell'attuazione dei vari distretti e ambiti normativi speciali. Il monitoraggio consentirà di definire le dinamiche di sistema (es. qualità aria, mobilità, assetto idrogeologico, esposizione della popolazione a situazioni di rischio) progressivamente aggiornate cui riferire le trasformazioni del PUC.

Quanto sopra è stato recepito dall'articolo 5 delle Norme generali del PUC, che recita:

“Sviluppo operativo del Piano

1. Lo sviluppo operativo del PUC viene gestito in conformità alle indicazioni ed ai termini stabiliti nel Programma di monitoraggio definito nell'ambito della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del PUC; - gli esiti del Monitoraggio fanno da quadro di riferimento per i PUO e per l'attuazione del Piano in generale; - il Comune, con atto dell'organo competente, effettua verifiche intermedie dell'attuazione del PUC in conformità delle indicazioni ed ai termini stabiliti nel Programma di monitoraggio; - tali verifiche intermedie interverranno ogni due anni a partire dall'approvazione del PUC e, ove il Programma di monitoraggio accerti la necessità di apportare modifiche al PUC, il Comune adotta i conseguenti atti di aggiornamento o di variane al PUC.

La proposta di richiesta in oggetto modifica, nei margini di flessibilità previsti dal piano urbanistico vigente, una norma speciale per oggettive mutazioni delle condizioni presenti al momento della formazione del Piano, mantenendo la principale caratteristica a “servizio pubblico”. Non altera gli obiettivi posti alla base della pianificazione, non incide sulla descrizione fondativa e sugli obiettivi del PUC ed è coerente con le indicazioni e prescrizioni dei piani territoriali e di settore di livello sovraordinato, non evidenzia significativi impatti sulle componenti ambientali.

Genova, 05/05/2021

Il Funzionario Tecnico

arch. Anna Maria Colombo





COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
118 0 0 N. 2021-DL-209 DEL 12/05/2021 AD OGGETTO:**

**ADOZIONE DI AGGIORNAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 43 COMMA
3 LETTERA A DELLA L.R. 36/1997 E S.M.I., PER LA RIMODULAZIONE
DELL'AMBITO CON DISCIPLINA URBANISTICA SPECIALE N. 31
"ROTONDA DI CARIGNANO" DEL PIANO URBANISTICO
COMUNALE**

PARERE TECNICO (Art 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.

Si attesta l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi in ordine a quanto oggetto del parere stesso, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 s.m.i.

19/05/2021

Il Direttore
Dr. Paolo Berio



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
118 0 0 N. 2021-DL-209 DEL 12/05/2021 AD OGGETTO:
ADOZIONE DI AGGIORNAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 43 COMMA
3 LETTERA A DELLA L.R. 36/1997 E S.M.I., PER LA RIMODULAZIONE
DELL'AMBITO CON DISCIPLINA URBANISTICA SPECIALE N. 31
"ROTONDA DI CARIGNANO" DEL PIANO URBANISTICO
COMUNALE**

<p align="center">PARERE TECNICO (Art 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)</p>
<p>Si esprime parere favorevole limitatamente agli aspetti di natura patrimoniale.</p>

20/05/2021

Il Dirigente Responsabile
(Ing. Giacomo Chirico)